

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI
Ispettorato Tecnico

Circolare N. 75¹

Div. II - Sez. 1/Prev.
Prot. N. 23220/4147

Roma, 03 luglio 1967

OGGETTO: Criteri di prevenzione incendi per grandi magazzini, empori, ecc.^{2, 3, 4, 5, 6, 7}

È noto che al n. 97 del Decreto Interministeriale del 27 settembre 1965 n. 1973⁸, emanato ai sensi dell'art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966, è previsto che i « depositi e grandi magazzini di vendita di abiti, biancheria, maglieria ed altri simili indumenti; grandi empori per la vendita di oggetti di genere vano; supermercati », siano sottoposti ai controlli di prevenzione incendi.

In relazione ad alcuni quesiti rivolti a questo Ministero, circa le principali caratteristiche costruttive e di ubicazione che debbono richiedersi ai locali per tali attività, si è reso necessario, allo scopo di dare uniformità d'indirizzo ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, d'indicare i seguenti essenziali criteri di sicurezza che vanno applicati in occasione dell'esame di nuovi progetti dei grandi magazzini di vendita e dei grandi empori sia su richiesta diretta della Società, sia in sede di esame delle Commissioni edilizie Comunali.^{9, 10, 11}

1) I grandi empori di vendita, in linea di massima, devono essere ubicati in edifici esclusivamente a ciò destinati. Possono essere ubicati anche in edifici di diverse destinazioni, purché queste non siano alberghi¹², cliniche, scuole o locali di pubblico spettacolo^{13, 14, 15, 16} e l'altezza dell'edificio sia inferiore a 31 metri in gronda.¹⁷ In tal caso però i

¹ Norma superata dal DM 27/07/2010 che però non ha abrogato la presente Circolare. N.d.R.

² Vedasi le modifiche apportate dalla lettera circolare prot. n° 5210/4118/4 del 17/02/1975. N.d.R.

³ Vedasi, in merito alla normativa tecnica da rispettare per gli autosaloni con superficie lorda, comprensiva di depositi e servizi, superiore a 400 m²:

- il chiarimento prot. n° P584/4108 sott. 22/21 del 25/03/1997;
- il chiarimento prot. n° P1915/4108 sott. 22/21 del 28/12/2004. N.d.R.

⁴ Vedasi, in merito a quali debbano essere le norme di prevenzione incendi di riferimento per gli edifici non di interesse artistico, destinati a contenere musei, di superficie sup. a 400 m², il chiarimento prot. n° P489/4122 sott. 32 del 16/06/2008. N.d.R.

⁵ Vedasi, per i centri espositivi (centri fieristici):

- a) in merito all'intestazione del certificato di prevenzione incendi qualora vi siano più attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (att. 87 e 83) con titolari diversi;
- b) in merito alla normativa tecnica da rispettare per spazi fieristici utilizzati come locali di pubblico spettacolo, il chiarimento prot. n° 1203/4109 sott. 51C del 26/09/2008. N.d.R.

⁶ Vedasi, in merito all'applicabilità del punto 3.9.1. del DM 01/02/1986, superficie di ventilazione, al caso di autosaloni, il chiarimento prot. n° 7960 041/032101 01 4108 022 021 del 17/07/2009. N.d.R.

⁷ **Vedasi, in merito a quali attività considerare quando questa regola tecnica, preesistente all'entrata in vigore del DPR 151/2011, rinvii alle attività dell'abrogato DM 16/02/82 o si riferisca genericamente alle "attività soggette a controllo" e, per esclusione, "non soggette", il chiarimento prot. n° 6959 del 21/05/2013. N.d.R.**

⁸ Adesso punto 87 dell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982. N.d.R.

⁹ Vedasi, per l'applicabilità della presente circolare ad attività di vendita che, pur se aventi superficie complessiva maggiore di mq 400, sono caratterizzate da una limitata area riservata alla sosta del pubblico (retro-bancone), il chiarimento prot. n° P233/4147 sott. 4 del 17/02/1997. N.d.R.

¹⁰ Vedasi, per l'utilizzazione di forni a legna all'interno dei centri commerciali:

- il chiarimento prot. n° P08/4183 sott. 10 del 20/01/1999;
- il chiarimento prot. n° 1646 032101.01.4147.012 del 24/12/2008. N.d.R.

¹¹ Vedasi, in merito alla possibilità di utilizzo di superfici vetrate, il chiarimento prot. n° P1524/4147 sott. 4 del 27/10/2004. N.d.R.

¹² Vedasi, circa la possibilità di ubicare nello stesso edificio o in edifici o locali contigui, attività ricettive e commerciali:

- il chiarimento prot. n° P861/4122/1 sott. 3 del 29/05/1995;
- il chiarimento prot. n° P178/4122 sott. 3 del 21/03/2000 (relativo anche alla possibilità di comunicazione). N.d.R.

¹³ Vedasi, per la coesistenza nello stesso edificio con attività di pubblico spettacolo, il chiarimento prot. n° P1201/4147 sott. 4 del 26/10/2001. N.d.R.

locali dell'emporio, oltre ad avere accessi,¹⁸ scale ed ascensori indipendenti, devono essere separati con strutture resistenti al fuoco sia nel senso verticale che nel senso orizzontale da locali di diversa destinazione.^{19, 20, 21}

2) I locali di vendita e gli uffici dei grandi empori debbono avere uscite di sicurezza in numero e ampiezza tali da permettere una rapida evacuazione degli occupanti in caso di emergenza.^{22, 23, 24, 25}

Il tipo, il numero, l'ubicazione e la larghezza delle uscite sono da determinarsi tenendo conto del massimo numero possibile di persone presenti, delle caratteristiche costruttive dell'edificio, del numero e superficie dei piani dell'emporio, del quantitativo e distribuzione della merce.

Per la determinazione del numero delle persone presenti in ogni piano, bisogna riferirsi alle condizioni di massimo affollamento ipotizzabile e che comunque non dovrà essere inferiore:^{26, 27}

- a) ad una persona ogni 2,5 mq. della superficie lorda dei piani interrati e del piano terra;
- b) di una persona ogni 5 mq. per i piani superiori;
- c) di una persona ogni 10 mq. per le aree adibite ad uffici, magazzini e spedizioni.

Le uscite debbono immettere in ampi disimpegni, direttamente aerati dall'esterno, dai quali si possa accedere alle scale che devono condurre all'esterno.²⁸

Per quanto riguarda l'ubicazione può seguirsi il criterio di disporre le uscite in modo che siano raggiungibili con percorsi non superiori a 30 metri.²⁹

¹⁴ Vedasi, in merito alla possibilità che due vani scala scoperti - parti comuni - possano mettere in comunicazione un centro commerciale (att. 87 del DM 16/02/82) con un bar discoteca (att. 83 del DM 16/02/82), il punto 3) del chiarimento prot. n° 1304-032101.01.4109.044B.000 del 23/03/2009. N.d.R.

¹⁵ Vedasi, in merito alle caratteristiche di reazione al fuoco delle attrazioni (es. ad esempio tappeti elastici, castello incantato, cavalli galoppanti, gondole veneziane, tazzine, ecc.), utilizzate anche all'interno di esercizi commerciali, il chiarimento prot. n° 0002639-075/032101.01.4109.029 del 25/02/2011. N.d.R.

¹⁶ Vedasi, in merito alla possibilità di installazione di giochi gonfiabili per bambini e pista di pattinaggio all'interno della parte comune di un centro commerciale, in possesso di CPI, in applicazione al presente decreto, alla luce del DM 27/07/2010, ed al massimo affollamento da prevedervi, il chiarimento prot. n° 0002643-319/032101.01.4147.012 del 25/02/2011. N.d.R.

¹⁷ Vedasi, in merito alla distanza oltre la quale viene meno il requisito di "apertura direttamente sottostante" ad aperture di attività di cui ai punti 83, 84, 85, 86 e 87 del D.M. 16 febbraio 1982, per l'aerazione delle autorimesse, il chiarimento prot. n° P348/4108 sott. 22/35 del 13/05/2002. N.d.R.

¹⁸ Vedasi, in merito alla possibilità di accesso da porticati, anche comuni:

- il chiarimento prot. n° P1363/4147 sott. 4 del 16/12/1999;
- il chiarimento prot. n° P286/4147 sott. 4 del 11/04/2000. N.d.R.

¹⁹ Vedasi, in merito a come stabilire il valore della resistenza al fuoco per le separazioni da altre locali non facenti parte dell'attività, il chiarimento prot. n° P422/4147 sott. 4 del 15/09/2000. N.d.R.

²⁰ Vedasi, per la possibilità di utilizzare teloni di copertura o di chiusura laterale con classe di reazione al fuoco pari a 1 o 2 per locali destinati alla vendita, il chiarimento prot. n° P1527/4109 sott. 51/C del 13/12/2004. N.d.R.

²¹ Vedasi, in merito alle caratteristiche delle comunicazioni fra un autosalone di superficie maggiore di 400 mq ed un'autorimessa di servizio, il chiarimento prot. n° P1445- 032101 01 4113 170B b - 032101 01 4108 022 021 del 14/11/2008. N.d.R.

²² Vedasi, in merito alla possibilità di installazione di un sistema di controllo delle uscite di sicurezza nelle attività commerciali con problemi di antintrusione, il chiarimento prot. n° P1185/4147 sott. 4 del 25/10/1999. N.d.R.

²³ Vedasi, in merito alla possibilità di utilizzo di porte scorrevoli ad asse orizzontale in corrispondenza di uscite di emergenza, il chiarimento prot. n° P448/4122 sott. 54/9 del 30/05/2000. N.d.R.

²⁴ Vedasi, per la tipologia delle vie di uscita di locali con contenuta superficie complessiva (max m² 1000) distribuita su due o tre piani consecutivi collegati da unica scala di tipo aperto, il chiarimento prot. n° P358/4147 sott. 4 del 12/07/2002. N.d.R.

²⁵ Vedasi, in merito alla possibilità di installazione di attrazioni di "spettacolo viaggiante e parchi di divertimento", (es. giochi gonfiabili) all'interno di centri commerciali, sulla possibilità del loro posizionamento lungo le vie di esodo e sulla caratteristiche dei materiali, il chiarimento prot. n° 0002637- 075/032101.01.4109.029 del 25/02/2011. N.d.R.

²⁶ Vedasi, per il calcolo dell'affollamento dei locali servizi (depositi, magazzini di scorta, locali di confezione, locali spogliatoi, centrali tecnologiche, etc.), il chiarimento prot. n° P992/4147 sott. 4 del 26/01/1999. N.d.R.

²⁷ Vedasi, relativamente alla densità di affollamento delle aree destinate ad uffici a servizio di attività commerciali, il punto 11) della circolare n° 42 MI.SA (86) 22, prot. n° 25750/4101 del 17/12/1986. N.d.R.

²⁸ Vedasi, in merito alla possibilità di poter considerare che le uscite dai vari esercizi commerciali possano essere considerate anche quelle che immettono sul "mall" (strade di comunicazione interna) del centro commerciale, il chiarimento prot. n° P540/4147 sott. 4 del 25/03/1997. N.d.R.

²⁹ Vedasi:

- in merito alla possibilità di realizzare lunghezze di esodo superiori a 30 m., il chiarimento prot. n° P1096/4122 sott. 54 del 03/11/2000;
- sulla possibilità di non fare ricorso alla procedura di deroga di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 37/1998 per lunghezze di esodo superiori a 30 m., il chiarimento prot. n° P1416/4122 sott. 54/9 del 21/12/2001. N.d.R.

Per la determinazione della larghezza delle uscite (porte e larghezza di scale) possono applicarsi, in analogia, le disposizioni contenute nelle norme di sicurezza per i locali di pubblico spettacolo (circolare n. 16 del 15 febbraio 1951), con l'avvertenza che una scala può servire anche vari piani purché la stessa sia dimensionata opportunamente in modo da accogliere il flusso crescente delle persone verso l'esterno in fase di sfollamento. Almeno la metà delle scale deve essere a prova di fumo.

Le uscite di sicurezza predette devono risultare chiaramente segnalate anche in caso di spegnimento occasionale dell'impianto di illuminazione dell'emporio e devono essere mantenute sempre sgombrere da materiali o da altri impedimenti che possono ostacolarne l'utilizzazione.

3) I depositi di riserva dei grandi magazzini non devono essere ubicati in locali facenti parte dello stesso edificio, compresi quelli cantinati sottostanti gli edifici stessi.³⁰

Se a tal uso vengono adibiti locali posti in adiacenza al fabbricato del grande magazzino, essi devono risultare separati mediante strutture murarie del tipo tagliafuoco, con esclusione di qualsiasi apertura e devono avere accesso indipendente da ampie aree a cielo scoperto e sempreché la destinazione del fabbricato consenta l'ubicazione, di tali depositi.³¹

Per la scorta di merci, necessaria al normale fabbisogno dei reparti di vendita, è consentita l'utilizzazione dei locali ubicati nei piani interrati del fabbricato nel quale ha sede il grande emporio.³²

In tal caso detti locali devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere dotati di accesso diretto dall'esterno;
- b) essere separati orizzontalmente dai piani sovrastanti mediante strutture aventi la resistenza al fuoco di 180 minuti primi;
- c) essere compartimentati mediante divisori resistenti al fuoco in relazione anche alle caratteristiche della merce immagazzinata; le eventuali porte di comunicazione devono possedere gli stessi requisiti dei divisori;
- d) per le comunicazioni tra il magazzino ed i piani sovrastanti a mezzo di scale e montacarichi, è ammessa la creazione di appositi vani, circoscritti da strutture resistenti al fuoco, con passaggio attraverso disimpegno in diretta comunicazione con aree esterne scoperte;
- e) essere aerati a mezzo di finestre realizzate anche su muri prospicienti intercapedini.

4) Gli impianti termici o di condizionamento dovranno risultare isolati, con strutture resistenti al fuoco, rispetto ai locali di vendita ed a quelli eventuali adibiti a magazzini di riserva e dovranno essere muniti di accesso indipendente. Per quanto attiene alle altre prescrizioni relative all'installazione degli impianti termici, si applicano quelle attualmente in vigore (circolare n. 103 del 27 ottobre 1964).³³

Oltre ai predetti criteri di carattere costruttivo i Comandi cureranno altresì l'attuazione delle prescrizioni relative agli impianti elettrici, di segnalazione d'incendio e di spegnimento ed alle risorse idriche tenuto conto della quantità e della natura delle sostanze immagazzinate e del grado di compartimentazione dei locali.

Per meglio uniformare le misure di sicurezza riguardanti le attività di cui trattasi, si dispone che i Comandi Provinciali inviino a questo Ministero i progetti in loro esame, corredati di un'esauriente relazione illustrativa delle caratteristiche dei locali, della merce immagazzinata e degli impianti previsti con motivato parere di approvazione o meno del progetto e le eventuali condizioni proposte.

Infine, in occasione delle periodiche visite di prevenzione incendi, i comandi cureranno di applicare, anche agli attuali grandi magazzini e grandi empori i criteri innanzi specificati suggerendo le possibili modifiche onde assicurare le necessarie condizioni di sicurezza.

³⁰ Vedasi, in merito alla possibilità di deroga in via generale al presente punto, il chiarimento prot. n° P1069/4147 sott. 4 del 01/10/2001. N.d.R.

³¹ Vedasi, sulla necessità di compartimentazione senza comunicazione dei depositi anche per attività specialistiche di vendita di fiori freschi con basso carico d'incendio, il chiarimento prot. n° P38/4147 sott. 4 del 22/02/2005. N.d.R.

³² Vedasi, sulla possibilità di ricavare nel locale di vendita uno spazio in cui scaricare la merce necessaria alla esposizione nei banchi, il chiarimento prot. n° P80/4147 sott. 4 del 25/01/1999. N.d.R.

³³ Vedasi, in merito alla possibilità di installazione di generatori di aria calda a scambio diretto in grandi magazzini, disciplinati dalla presente circolare, alla luce del vigente DM 12/04/96, il chiarimento prot. n° P297/4147 sott. 4 del 19/04/2000. N.d.R.